COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Proposta n. 190
del 07/05/2025

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE

N° 516 del 08 maggio 2025

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO IN LARGO ARGENTERA CUP C31B25000090004. SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL'INTERVENTO (CODICE CIG B69933A451)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP.

PREMESSO CHE:

- Con D.G.R. n. 41-5898 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha recepito il Programma Regionale FESR 2021-2027, adottato con Decisione di Esecuzione C (2022)7270 del 7/10/2022 dalla Commissione Europea per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia.
- Con DGR n 80-6284 del 16.12.2022 è stata approvata la Scheda di misura di Sintesi dell'Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA)
- con DD n. 42/A1905B/2023 del 07/02/2023 del Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane è stato approvato il "Bando per la selezione del soggetto capofila e l'individuazione dei comuni componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del documento di Strategia Urbana d'Area (SUA)".
- Il Comune di Borgo San Dalmazzo, Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 30/03/2023 ha deliberato di:
- aderire all'Aggregazione n. 5 denominata "MONREGALESE E BASSO CUNEESE", finalizzata all'attuazione della misura Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale RSO5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR);
- individuare in qualità di soggetto capofila, il Comune di Mondovì;
- partecipare attivamente all'elaborazione e all'attuazione della Strategia Urbana d'Area dell'aggregazione n. 5 denominata "MONREGALESE E BASSO CUNEESE" nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dai successivi regolamenti attuativi;
- impegnarsi a formalizzare con tutti i Comuni aderenti all'aggregazione uno specifico Protocollo d'Intesa che definisca le responsabilità dei partecipanti nell'attuazione della SUA, secondo le modalità e i tempi che saranno successivamente definiti dalla Regione Piemonte nel Disciplinare attuativo dell'Azione Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA);
- l'intervento che l'Amministrazione Comunale ha candidato riguarda la riqualificazione urbana superficiale di Largo Argentera. A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 29/10/2024 è stata approvata la documentazione ai fini della candidatura dei lavori di riqualificazione urbana di Largo Argentera, di cui successiva domanda di finanziamento inoltrata in data 29/10/2024.

- l'Amministrazione è altresì intenzionata a sviluppare in modo ampio interventi riguardanti la riqualificazione urbana complessiva della zona, al fine di contribuire ad uno sviluppo e contestuale recupero del patrimonio urbano esistente, onde migliorare il progresso sociale ed economico comunale;
- l'interesse è rivolto alla porta di accesso la centro storico crocevia di transito per le vallate alpine dove occorre provvedere ad una riqualificazione urbana tesa a migliorare gli spazi verdi presenti e la viabilità connessa ai medesimi al fine di renderli maggiormente fruibili ridefinendo contestualmente le aree adibite a parcheggi;
- in tal senso, parallelamente all'intervento di riqualificazione superficiale candidato e sopra descritto, l'Amministrazione Comunale intende realizzare un parcheggio interrato il Largo Argentera, onde mantenere un numero adeguato di stalli per le autovetture in un punto nevralgico del territorio comunale, a servizio delle attività commerciali presenti in zona e altresì a ridosso del centro storico;
- con atto del 18/03/2025 Giraudo Dott. Fabio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento e dell'Ente - ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

RILEVATO CHE:
- sulla base degli accertamenti effettuati, non è possibile affidare i servizi di cui sopra all'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, data la particolare natura dell'opera e dei lavori da realizzare, i quali richiedono professionalità specifiche;
- occorre quindi provvedere al conferimento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per l'espletamento delle prestazioni professionali necessarie, non realizzabili direttamente e comunque compatibilmente con l'organizzazione interna dell'ufficio tecnico;

DATO ATTO CHE:
- ai fini di quanto sopra, è stato redatto il progetto di servizi (art. 41 comma 12 del Codice) per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dell'intervento "lavori realizzazione parcheggio interrato in Largo Argentera, costituito dai seguenti documenti:
    A. Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.);
    B. Calcolo importo del servizio;
    C. Capitolato del servizio;
- tale progetto di servizi è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borgo San Dalmazzo n. 67 del 18/03/2025, ed è stato incaricato il Responsabile del Servizio LL.PP. di assumere i conseguenti atti gestionali ed attuativi dell'atto deliberativo stesso;
- l'affidamento è diviso due fasi, poiché gli attuali stanziamenti di bilancio e le indicazioni della Cassa Depositi e Prestiti relative alle erogazioni dei mutui per la realizzazione dell'opera impongono di avere agli atti inizialmente il progetto di fattibilità tecnico-economica sulla base del quale poter richiedere l'erogazione del finanziamento complessivo dell'opera;
- si provvederà quindi inizialmente con la procedura di affidamento dei servizi per la redazione del PFTE (incluse le necessarie attività preliminari alla progettazione e di coordinamento della sicurezza connesso al livello progettuale) e successivamente con l'affidamento dei servizi per la redazione del progetto esecutivo (e di coordinamento della sicurezza connesso al livello progettuale), direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori e coordinamento per sicurezza in fase di esecuzione, a finanziamento complessivo dell'opera ottenuto, tenuto conto che l'importo complessivo di tutte le prestazioni di cui al DIP ammonta a complessivi €114.726,23;
- l'importo stimato della prestazione come sopra dettagliata per la redazione del PFTE, determinato con riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13, in vigore dal 01 luglio 2023, ammonta ad €19.263,98 oltre ad oneri contributivi e IVA;
- le somme necessarie per l'esecuzione dei servizi in oggetto trovano stanziamento nel Bilancio 2025 al capitolo 6130/1/2;

VISTI:
- il D.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* in seguito semplicemente "Codice";
- in particolare gli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato) del Codice;
- la L. 241/1990 e s.m.i;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13, in vigore dal 01 luglio 2023;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

VISTO l'articolo 17, del Codice, il quale dispone che:
1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

RILEVATO CHE:
- l'importo stimato della prestazione complessiva è inferiore alla soglia comunitaria prevista per l'affidamento dei servizi (attualmente di €221.000,00);
- l'art. 48 del Codice prevede che: *"1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"*;
- un affidamento è considerato di interesse transfrontaliero quando risulta di rilevanza potenziale per operatori economici di altri Stati dell'Unione Europea;
- tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto;
- il legislatore non ha fornito una definizione dell'interesse transfrontaliero certo; l'accertamento dell'interesse transfrontaliero certo rimane tuttora ancorato a parametri tutt'altro che certi e univoci;
- i criteri sintomatici forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dal Consiglio di Stato e dall'ANAC, idonei ad accertare in concreto l'esistenza/sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, prendono in considerazione: Importo di una certa consistenza dell'appalto; luogo di esecuzione – vicinanza geografica ad altro stato UE idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri (tale criterio è peraltro indicato in combinazione con il precedente criterio dell'importo); Presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri; Caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa; Particolari caratteristiche del settore (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri stati membri); Precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento;
- la sentenza del Tar Lombardia n. 165 del 04 marzo 2024 ha precisato che rispetto ai criteri sopra enunciati, *"...quello relativo alla consistenza economica dell'appalto rappresenta senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie. Invero, l'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato. Ciò al fine di rispondere all'esigenza di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell'Unione europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all'interno degli stati membri. Tanto più l'importo della gara è elevato, tanto maggiore è l'interesse del legislatore a consentire che a tale gara possano partecipare, in condizioni di parità, tutti gli operatori economici."*;
- stante l'esiguo e modesto importo della prestazione da affidare, l'eventuale preventiva pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato (art. 77 del Codice) atta eventualmente ad accertare la sussistenza o meno dell'interesse transfrontaliero, in relazione alla presentazione, o meno, di candidature o manifestazioni di interesse da parte di operatori UE, nel caso di specie risulta un innesto procedimentale che comporta una elevata dilatazione dei tempi di espletamento delle procedure di affidamento ed è stato valutato in concreto non compatibile con il principio del risultato (art. 1 del Codice) atto a perseguire la massima tempestività, il quale *"...costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto..."*;
- stante quanto sopra prima di definire le condizioni del contratto e le modalità di affidamento, tenuto conto della circostanza e della reale e concreta situazione, riferita in particolar modo all'esiguo e modesto importo della prestazione da affidare, ben lontano dall'attuale soglia di rilevanza comunitaria, è stata quindi accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, onde per cui si possono applicare le procedure del sottosoglia;

DATO ATTO CHE:
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice prevede, in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62, comma 1 del Codice "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" prevede che Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a €500.000,00;
- il Comune di Borgo San Dalmazzo risulta comunque essere Stazione Appaltante qualificata, relativamente ai servizi e forniture, al livello SF1 - senza limiti di importo;
- i servizi da acquisire non rientrano nelle tipologie ed importi definiti con D.P.C.M. 24/12/2015, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii.;

ATTESO CHE:
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
  - ✓ l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
  - ✓ l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
  - ✓ l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012) e pari o superiori ad €5.000,00. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

RILEVATO che il parere del supporto giuridico MIT n. 1041 sottrae alla normativa in materia di cui sopra i servizi di architettura ed ingegneria, fermo restando l'obbligo di espletare la procedura di affidamento utilizzando sistemi telematici di acquisto e di negoziazione;

DATO ATTO CHE:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 584 in data 02/08/2022, l'Ente si è dotato di piattaforma di negoziazione on-line per l'approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, denominata TRASPARE, che gestisce, tra l'altro, il processo di accreditamento on-line dei Fornitori e delle procedure di approvvigionamento elettronico;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 25/08/2022 è stato approvato l'utilizzo del portale di negoziazione on-line per l'approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, denominato TRASPARE, nella gestisce del processo di accreditamento on-line dei Fornitori (Albo Fornitori) e delle procedure di approvvigionamento elettronico;
- a decorrere dal 01/01/2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopera con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti, per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG (codice identificativo gara), per le nuove procedure di affidamento;
- la piattaforma Traspare risulta tra quelle certificate dall'Anac ai fini di cui sopra;

ATTESO CHE:
- il Comune di Borgo San Dalmazzo è dotato di Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 12/12/2024, che, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 49 del Codice, individua, sia per i settori ordinari che per i settori speciali, le fasce di valore economico, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione;
- consultate le categorie merceologiche del sopraindicato Albo dei professionisti per la prestazione di cui sopra, concordemente con l'Amministrazione Comunale e a quanto sopra enunciato, ci si è rivolti all'operatore economico Ing. GANDINO CARLO, avente studio in Corso Santorre di Santarosa n. 51, Codice Fiscale: GNDCRL57B11D205U P.iva 00804820041, individuato, nel pieno rispetto dei princìpi del Codice, mediante l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici iscritti alla categoria merceologica SAI: SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA - SAI2: PROGETTAZIONE SAI3: ESECUZIONE - S48: SERVIZI PROFESSIONALI S48.37: Coordinamento della sicurezza (D.lgs. 81/08) dell'Albo di cui sopra, e alle condizioni poste dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 s.m.i., idoneo a garantire un servizio con le competenze

professionali e tecniche adeguate, competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presentando il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione dei servizi;
- è stata quindi attivata Richiesta di preventivo con l'operatore economico individuato come sopra indicato, in data 02/04/2025 prot. n° 8806 con scadenza in data 14/04/2025 ore 12:00;

VISTI:
- il preventivo con annessa relativa documentazione pervenuto sulla piattaforma Traspare dell'Ente di cui al protocollo 0009713 Data 11/04/2025 da parte dell'operatore economico Ing. GANDINO CARLO;
- le risultanze dell'esame della richiesta di preventivo da cui scaturisce un importo di affidamento all'operatore economico sopra indicato di **€18.493,42** oltre contributi previdenziali e Iva 22 %;
- l'importo totale di aggiudicazione del servizio in oggetto risulta quindi così determinato:

importo di aggiudicazione (A)	**€18.493,42**
contributi previdenziali sui servizi 4%	€739,74
I.V.A. 22% sui servizi	€4.231,29
Totale	**€23.464,45**

- la spesa del servizio trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025, capitolo 6130/1/2;

DATO ATTO CHE:
- l'art. 52 comma 1 del codice prevede che "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";*
- agli atti risulta essere stato presentato apposito DGUE;
- è stato effettuato l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 Codice nonché dei requisiti speciali tecnico-professionali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata, come da documentazione depositata agli atti, dal quale emerge che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'adempimento oggetto;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:
- non si applica al presente contratto la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso (Consiglio di Stato, sentenze n. 594 del 27 gennaio 2025, Sezione III, e n. 844 del 3 febbraio 2025 della Sezione V);
- l'importo di aggiudicazione della procedura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata desunta dalla conformità rispetto al Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13 ed all'art. 41 comma 15-quater del Codice;
- il fine che si intende raggiungere è: realizzazione opera pubblica;
- l'oggetto del contratto è: servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di realizzazione di parcheggio interrato in Largo Argentera CUP C31B25000090004;
- la forma del contratto è data dalla corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la prestazione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Responsabile e del Rup;
- l'acquisizione della prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 s.m.i.;
- il fornitore di tale prestazione è l'Ing. GANDINO CARLO, avente studio in Corso Santorre di Santarosa n. 51, Codice Fiscale: GNDCRL57B11D205U P.iva 00804820041;
- il contraente è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- è stato quindi acquisito tramite piattaforma certificata dell'Ente accessibile dal sito https://borgosandalmazzo.traspare.com/ ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) B69933A451;
- per la procedura non è dovuto un contributo di gara da elargire a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

RITENUTO CHE:
- l'affidamento in oggetto rispetta i principi del Codice;
- le procedure, così come risultanti di cui sopra, siano da ritenersi corrette e condivisibili;
- conseguentemente occorre provvedere ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

- tutta la documentazione è depositata agli atti;

DATO INOLTRE ATTO CHE:
- in sede di esecuzione dei servizi verrà effettuato il controllo del mantenimento dei requisiti di cui sopra, tenendo conto della normativa vigente;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, a corpo, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo allee comunicazioni di cui al Codice;
- non si procederà all'acquisizione della garanzia fidejussoria definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53 Codice, motivata dall'esiguità dell'importo contrattuale;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024;

Visto il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025 /2027), approvato con Deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025 e s. m. ed i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 25/11/2019;
Visto il regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 12/12/2024;
Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 107 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e degli articoli 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto e di approvare l'esito della richiesta di preventivo espletata sul portale https://borgosandalmazzo.traspare.com/ per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di realizzazione di parcheggio interrato in Largo Argentera (CUP C31B25000090004) come da documentazione depositata agli atti;

3) di affidare all'operatore economico Ing. GANDINO CARLO, avente studio in Corso Santorre di Santarosa n. 51, Codice Fiscale: GNDCRL57B11D205U P.iva 00804820041 i servizi in oggetto, per un importo dei servizi di €18.493,42 oltre a contributi previdenziali ove dovuti e I.V.A. 22%;

4) di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 s.m.i., quanto segue:
   - il fine che il contratto intende perseguire è: realizzare interventi di restauro e rifunzionalizzazione del Piano terra della stazione ferroviaria;
   - l'oggetto del contratto è: servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di realizzazione di parcheggio interrato in Largo Argentera;
   - la forma del contratto è data dalla corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
   - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
   - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
   - l'acquisizione della prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 s.m.i.;
   - il contraente è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dei principi e criteri del Codice;

5) di dare atto che l'affidamento di che trattasi è identificato come segue:
   - C.I.G. n. B69933A451;
   - CUP C31B25000090004;

6) di dare atto che viene disposta l'aggiudicazione come sopra, ai sensi dell'art. 17 c. 2-5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. stante l'effettuata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti e dichiarati, come da documentazione depositata agli atti;

7) di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui come previsto dalla vigente normativa in materia;

8) di dare atto che l'aggiudicazione nei confronti del concorrente non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre per l'aggiudicatario è irrevocabile fino alla stipulazione del contratto;

9) di dare atto che la spesa totale di **€23.464,45** viene imputata al bilancio di previsione 2025-2027, con esigibilità Anno 2025 come da tabella sotto riportata;

10) di impegnare la somma totale di **€23.464,45** (contributi previdenziali e IVA 22% compresi), per le predette causali secondo quanto indicato in premessa a favore dell'Ing. GANDINO CARLO, avente studio in Corso Santorre di Santarosa n. 51, Codice Fiscale: GNDCRL57B11D205U P.iva 00804820041 imputandola come segue:

anno ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ ARTICOLO
2025	01	05	2	202	6130/1/2 **€23.464,45**

11) di dare atto che tale spesa verrà ricompresa nel quadro economico complessivo dell'opera;

12) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente affidamento, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., è Giraudo Dott. Fabio, nominato con atto del 18/03/2025;

13) di dare atto che il RUP svolge anche le funzioni e i compiti di Direttore dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 114 - comma 7 del Codice, non essendo servizi ricompresi nell'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice;

14) di attestare l'assenza di conflitto di interesse, neppure potenziale con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario, in capo al Sottoscritto Responsabile e al RUP ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge;

16) di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;

17) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

18) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, comma 7, D.lgs.267/2000;

19) di disporre le pubblicazioni del presente atto:
    - all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69;
    - sul profilo committente, alla sezione "amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 Sottosezione "provvedimenti amministrativi – scelta del contraente" ed ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" in quanto configurabile come "contratto di appalto di servizi" riconducibile alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
    - ai sensi dell'articolo 20, 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP.
GIRAUDO Geom. Bruno

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa